

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola

D.I. n. _____ del _____

DISPOSIZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/2007

IL MINISTRO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;

VISTI l'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché l'articolo 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331 e l'articolo 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200 riguardanti l'organico funzionale rispettivamente della scuola elementare e materna;

VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che ha previsto l'attribuzione dell'autonomia scolastica alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;

VISTI l'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e l'articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 concernenti l'assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap;

VISTA la legge 20 agosto 2001 n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

VISTA la legge 22.11.2002 n. 268, di conversione del decreto legislativo 25.9.2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;

VISTA la legge 27 dicembre 2002 n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

VISTA la legge 28.3.2003, n.53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della citata legge n. 53/03;

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l' articolo 3, commi 88 – 90";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 concernente le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 28.3.2003, n. 53;

VISTO in particolare il Capo IV del citato decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 che ha previsto norme di raccordo e continuità tra il primo e secondo ciclo;

VISTO il D. P.R. dell'11 agosto 2003, n.319 recante il regolamento di organizzazione del M.I.U.R.;

VISTO il decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141 recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;

VISTI il decreto ministeriale 15 marzo 1997 n. 176 e il decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131 nella parte relativa ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandi dello Stato, e alla definizione degli organici del personale educativo;

VISTA la circolare ministeriale n. 93 del 23 dicembre 2005 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la circolare ministeriale n. 29 prot. n. 464 del 5 marzo 2004 avente ad oggetto "Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – indicazioni e istruzioni";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 35, 1° comma della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, "le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d' insegnamento di ciascuna disciplina" e che, in via transitoria, tale disposizione si applica nei limiti in cui, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

DECRETA

articolo 1

(consistenze dotazioni)

1 Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali per l'anno scolastico **2006/2007** sono quelle riportate nelle allegate tabelle "A", "B", "C", "D" e "E", costituenti parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.

2 Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonché, per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, alla configurazione degli organici funzionali, così come prevista rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200, e alla necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni di disagio.

3 Relativamente all'istruzione secondaria, le predette dotazioni organiche sono determinate anche con riguardo alle entità orarie dei piani di studio relativi ad ogni ordine e grado di scuola e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche.

4 Ai fini previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f) e dall'art. 7 comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53 le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia (tabella A) e della scuola primaria (tabella B) sono incrementate, rispettivamente, del numero dei posti riportati nelle tabelle "A1" e "B1" costituenti parte integrante del presente decreto.

5 I Direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell'apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio, confronti e di consultazioni con la partecipazione dei responsabili dei CSA e dei Dirigenti scolastici, finalizzati all'esame e allo approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonché alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.

articolo 2 **(dotazioni provinciali)**

1 I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, informate le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal d.P.R. 8.3.1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole.

2 I Direttori generali regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza didattica e/o sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.

3 Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale su proposta formulata dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalità e di contenimento della spesa e procurando che, sulla base dell'andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni e degli elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze.

4 I Direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai Dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche, e rendono definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.

articolo 3 *(Scuola primaria)*

1 L'articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del Decreto legislativo n. 59/2004.

2 Ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legislativo n.59/2004 i posti per le attività di tempo pieno devono essere attivati nell'ambito delle consistenze di organico assegnate a livello regionale per la scuola primaria.

3 L'insegnamento della lingua inglese, impartito in maniera generalizzata, è assicurato in base a quanto previsto dall'allegato E del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n 226, obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima classe, per due ore e mezza alla settimana nel primo biennio, per tre ore alla settimana nel secondo biennio. Gli alunni che nell'anno scolastico 2005/2006 hanno fruito di un insegnamento di una lingua diversa dall'inglese proseguiranno nello studio di tale lingua.

4 Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, l'insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso di tali requisiti. Qualora non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i citati insegnanti, nel limite del contingente regionale, possono essere attivati posti da assegnare a docenti specialisti. Di regola viene costituito un posto **ogni 7 o 8 classi**, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.

articolo 4 *(Disposizioni generali per l'istruzione secondaria)*

1 Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali, nonché di quelle connesse all'integrazione degli alunni portatori di handicap.

2 Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione nel caso in cui nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, fatta eccezione per le cattedre costituite tra più scuole per le quali la possibilità di salvaguardare la titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne. I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità.

Nelle scuole secondarie di I grado le cattedre relative alle classi di concorso A028, A030, A032 e alla lingua straniera, sono ricondotte a 18 ore di insegnamento nei limiti in cui sia possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne ed esterne secondo la normale procedura, eventuali spezzoni residui presenti nella scuola (sede centrale e sezioni staccate) e con l'estensione anche alle cattedre orario esterne.

3 Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.

4 Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

5 Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.

6 Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, i Dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

articolo 5

(scuola secondaria di I grado)

1 L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del Decreto legislativo n. 59/2004, **integrato dal Capo IV, artt. 23/26, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.**

2 Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, per l'anno scolastico 2006/2007, **(terzo e ultimo anno della fase transitoria)** l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, come definito dal citato art. 10 del Decreto legislativo n. 59/04, **integrato dagli artt. 23 e 25 del decreto legislativo n. 226/05**, è confermato secondo i criteri fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n.782 e successive modifiche ed integrazioni.

3 Ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legislativo n.59/2004 i posti per le attività di tempo prolungato devono essere attivati nell'ambito delle consistenze di organico assegnate a livello regionale per la scuola secondaria di I grado.

articolo 6

(Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado)

1 Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 20.

2 Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.

3 Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.

4 Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331; parimenti si procede all'accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe.

5 Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai decreti ministeriali n. 331/98 e n. 141/99.

articolo 7
(Dotazione organica dei Centri Territoriali Permanenti)

1 In attesa di una compiuta e aggiornata disciplina della materia, la dotazione organica assegnata a livello regionale ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta non può superare quella relativa all'organico di diritto dell'anno scolastico 2005/2006. Eventuali variazioni, debitamente motivate, sono consentite solo entro la consistenza delle dotazioni organiche assegnate ad ogni singola regione.

articolo 8
(sezioni ospedaliere)

1 Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all' art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.

articolo 9
(dotazione organica di sostegno)

1 La dotazione organica dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni disabili è determinata secondo le quantità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento.

2 I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E.

3 Nell'ambito dei contingenti assegnati i Direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili.

4 Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 26 comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

articolo 10
(istituzioni educative)

1 Per le istituzioni educative rimangono confermate le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto interministeriale n. 131 del 18 dicembre 2002.

articolo 11
(gestione delle situazioni di fatto)

1 Ai sensi della legge 2 agosto 2001 n. 333, i Dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, da valutare secondo la normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141, dal decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131, dal decreto interministeriale n.57 del 20 luglio 2004 e dal presente decreto.

2 Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.

3 Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

4 Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente, e, comunque, non oltre il 10 luglio, al competente Direttore regionale e ai CSA di riferimento, per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei necessari controlli.

5 Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero, che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.

6 L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal Direttore generale regionale nel rispetto delle garanzie per gli alunni disabili di cui all'articolo 3 della legge n.104 del 5 febbraio 1992.

articolo 12
(verifica e monitoraggio)

1 Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessità.

2 L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori generali regionali, si avvalgono dell'apposita struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.

articolo 13
(scuole di lingua slovena)

1 Con proprio decreto il Direttore generale dell'Ufficio regionale del Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena, nei limiti delle dotazioni regionali.

articolo 14
(oneri finanziari)

1 Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A", "B", "C" "D" e "E" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Gli oneri derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A1 e B1 sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n.53 e dell'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n.311 .

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

IL MINISTRO
DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

Tabella A - Scuola dell'infanzia
Previsione organico per l'a.s. 2006/07

Regione	Organico 2005/06 (A)	Organico 2006/07 (B)
Abruzzo	2447	2451
Basilicata	1308	1310
Calabria	4449	4454
Campania	12101	12127
Emilia Romagna	3710	3731
Friuli Venezia Giulia	1443	1447
Lazio	6441	6456
Liguria	1660	1665
Lombardia	8709	8730
Marche	2684	2688
Molise	573	573
Piemonte	5435	5454
Puglia	7663	7671
Sardegna	2865	2875
Sicilia	8844	8871
Toscana	4915	4937
Umbria	1413	1412
Veneto	3530	3538
Totale	80.190	80.390

Tabella A1 - Scuola dell'infanzia
Posti assegnati per le generalizzazione del servizio e sperimentazione degli anticipi finanziati
dall'art. 1, comma 130, della legge 30.12.2004, n. 311

Regione	Organico 2005/06	Organico 2006/07
Abruzzo	8	12
Basilicata	=	=
Calabria	10	15
Campania	40	60
Emilia Romagna	52	77
Friuli Venezia Giulia	16	24
Lazio	30	45
Liguria	10	15
Lombardia	52	77
Marche	20	30
Molise	=	=
Piemonte	44	65
Puglia	8	12
Sardegna	=	=
Sicilia	34	51
Toscana	36	54
Umbria	8	1
Veneto	42	62
Totale	410	610

Tabella B - Scuola Primaria
Previsione organico per l'a.s. 2006/07

Regione	Organico 2005/06 (A)	Organico 2006/07 (B)
Abruzzo	5.087	5.046
Basilicata	2.847	2.811
Calabria	10.120	9.915
Campania	26.422	26.114
Emilia Romagna	14.269	14.614
Friuli Venezia Giulia	4.624	4.680
Lazio	20.639	20.752
Liguria	5.241	5.260
Lombardia	35.598	36.040
Marche	5.697	5.744
Molise	1.378	1.362
Piemonte	16.524	16.691
Puglia	16.678	16.495
Sardegna	6.654	6.600
Sicilia	22.357	22.039
Toscana	12.637	12.802
Umbria	3.245	3.266
Veneto	18.411	18.709
Totale	228.428	228.940

Tabella B1 - Scuola Primaria
Posti assegnati per effetto degli anticipi finanziati dall'art. 7, comma 5, della legge 28.3.2003, n.53
A.S. 2006/2007

Regione	Posti assegnati per anticipi A.S. 2006/07
Abruzzo	57
Basilicata	36
Calabria	144
Campania	494
Emilia Romagna	93
Friuli Venezia Giulia	26
Lazio	260
Liguria	49
Lombardia	168
Marche	54
Molise	17
Piemonte	122
Puglia	308
Sardegna	92
Sicilia	380
Toscana	96
Umbria	33
Veneto	121
Totale	2.550

Tabella C - Scuola Secondaria di I grado
Previsione organico per l'a.s. 2006/2007

Regione	Organico 2005/06	Organico 2006/07
	(A)	(B)
Abruzzo	3.470	3.425
Basilicata	2.179	2.149
Calabria	7.637	7.542
Campania	20.663	20.397
Emilia Romagna	8.277	8.329
Friuli Venezia Giulia	2.662	2.631
Lazio	13.598	13.444
Liguria	3.227	3.190
Lombardia	21.706	21.655
Marche	3.611	3.598
Molise	1.014	996
Piemonte	9.870	9.858
Puglia	12.400	12.230
Sardegna	5.404	5.339
Sicilia	17.983	17.745
Toscana	7.552	7.506
Umbria	2.026	2.009
Veneto	11.171	11.175
Totale	154.450	153.218

Tabella D - Scuola secondaria di II grado
Previsione organico per l'a.s. 2006/2007

Regione	Organico 2005/06	Organico 2006/07
	(A)	(B)
Abruzzo	5.486	5.513
Basilicata	3.138	3.127
Calabria	10.772	10.713
Campania	28.138	28.228
Emilia Romagna	12.827	12.963
Friuli Venezia Giulia	4.220	4.259
Lazio	21.401	21.654
Liguria	4.786	4.836
Lombardia	27.967	28.246
Marche	6.052	6.070
Molise	1.595	1.585
Piemonte	14.035	14.156
Puglia	19.673	19.741
Sardegna	7.923	7.935
Sicilia	23.609	23.698
Toscana	12.107	12.272
Umbria	3.283	3.308
Veneto	15.872	15.969
Totale	222.884	224.273

Tabella E - Sostegno

Previsione organico per l'a.s. 2006/2007

Regione	Organico di diritto 2005/2006	Posti aggiuntivi a.s. 2005/2006	Totale posti a.s. 2005/06	Organico di diritto 2006/2007	Posti aggiuntivi a.s. 2006/2007	Totale posti a.s. 2006/07
	A	C	D=A+C	A	C	D=A+C
Abruzzo	1.260	193	1.453	1.260	193	1.453
Basilicata	668	73	741	668	73	741
Calabria	2.202	379	2.581	2.202	379	2.581
Campania	8.146	36	8.182	8.146	36	8.182
Emilia R.	2.478	473	2.951	2.478	473	2.951
Friuli V. G.	694	197	891	694	197	891
Lazio	4.785	359	5.144	4.785	359	5.144
Liguria	1.137	55	1.192	1.137	55	1.192
Lombardia	5.057	1.804	6.861	5.057	1.804	6.861
Marche	983	391	1.374	983	391	1.374
Molise	275	82	357	275	82	357
Piemonte	2.987	512	3.499	2.987	512	3.499
Puglia	4.665	497	5.162	4.665	497	5.162
Sardegna	1.662	176	1.838	1.662	176	1.838
Sicilia	6.340	465	6.805	6.340	465	6.805
Toscana	2.196	611	2.807	2.196	611	2.807
Umbria	548	206	754	548	206	754
Veneto	2.597	965	3.562	2.597	965	3.562
Totale	48.680	7.474	56.154	48.680	7.474	56.154